

COMUNE DI AYAS

VALLE D'AOSTA

Tel. (0125) 306632 - **306633** - 306634

Fax (0125) 306788

E-mail: poliziale@comune.ayas.ao.it



Fraz. Antagnod
11020 AYAS AO

COMMUNE D'AYAS

VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00106960073

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 06.08.2020

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Tipo di armi in dotazione

CAPO II – FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Art. 3 – Acquisto delle armi e delle munizioni

Art. 4 – Consegnatario delle Armi

Art. 5 – Assunzione in carico e custodia delle armi e delle munizioni.

Art. 6 – Registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 7 – Consegna delle armi e delle munizioni.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario dell'arma.

Art. 9 – Doveri del responsabile del servizio.

Art. 10 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

CAPO III – TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11 – Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.

Art. 12 – Servizi prestati con arma.

Art. 13 – Modalità per l'assegnazione dell'arma.

Art. 14 – Prelevamento e versamento dell'arma.

Art. 15 – Servizi di collegamento e rappresentanza.

Art. 16 – Servizi esplicati fuori dal territorio per soccorso o in supporto

Art. 17 – Funzioni ausiliari di pubblica sicurezza.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 18 – Addestramento.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità del regolamento ed efficacia.

Art. 20 – Comunicazione del Regolamento.

Art. 21- Leggi ed atti regolamentari.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

(ai sensi dell'art. 2, 1° comma del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di polizia locale, per i quali gli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le armi.

Art. 2 – Tipo di armi in dotazione

(ai sensi dell'art. 4 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 2) Gli addetti alla polizia locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

TIPO	MODELLO	CALIBRO
Semiautomatica	Glock 17 4 GEN	9X21
Semiautomatica	Glock 19 4 GEN	9X21

CAPO II – FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Art. 3 – Acquisto delle armi e delle munizioni

(ai sensi dell'art. 3 e 14, 5° comma del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2, sarà disposto con determinazione del responsabile dei servizi.
- 2) Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile del procedimento come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 – Consegnatario delle armi e delle munizioni

(ai sensi dell'art. 12, 4° comma del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norme dal comandante/responsabile dell'ufficio di Polizia Locale.
- 2) L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18/04/1975 n. 110 ed ha facoltà di eseguire, quando la ritiene necessario, verifiche di controllo.

Art. 5 – Assunzione in carico e custodia delle armi e delle munizioni

(ai sensi dell'art. 14 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Al momento di ricevere la fornitura delle armi e delle munizioni, il responsabile del servizio della Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

- 2) Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli operatori di polizia locale, saranno conservate, prive di fondina e munizioni, presso la casa comunale in apposito armadio di sicurezza metallico, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
- 3) Le chiavi dell'armadio metallico in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal responsabile dell'ufficio di polizia locale o suo delegato che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.

Art. 6 – Registro di carico delle armi e delle munizioni

(ai sensi dell'art. 14 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) L'ufficio di polizia locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal questore.

Art. 7 – Consegna delle armi e delle munizioni

- 2) Gli appartenenti alla polizia locale aventi la qualifica di “Agente di pubblica sicurezza”, al momento di ricevere in dotazione le armi e le munizioni dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.
- 3) Fino a quando le armi e le munizioni non saranno restituire dovranno essere custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 – Doveri dell'assegnatario dell'arma

(ai sensi dell'art. 11 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) L'operatore di polizia locale, cui è assegnata l'arma deve:
 - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 18.
- 2) E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 13, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:
 - L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari.
 - In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 – Doveri del responsabile del servizio

(ai sensi dell'art. 17 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Il responsabile del servizio o suo delegato cura con la massima diligenza:

- La custodia delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- La tenuta dei registri e della documentazione.

Art. 10 – Denuncia di smarrimento o furto dell’arma.

(ai sensi dell’art. 20 comma 3 della legge 18/04/1975, n° 110)

- 1) Dello smarrimento o del furto dell’arma o di parti di essa, nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell’assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri.
- 2) Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al sindaco il quale dopo un’attenta valutazione delle circostanze e dei fatti, ne darà notizia al Prefetto proponendo l’eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO III – TERMINI E MODALITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11 – Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa

(ai sensi dell’art. 6 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, i servizi di polizia locale di cui al seguente prospetto:

NUM. D’ORDINE	SERVIZI
1	Tutti i servizi notturni e di pronto intervento
2	Tutti i servizi di assistenza per l’esecuzione di ordinanze
3	Servizi esterni (polizia stradale, pattugliamento, controlli, ecc...)
4	Servizi di rappresentanza
5	Servizi di scorta in genere
6	Servizi di presidio
7	Servizi di polizia zoofila

Art. 12 – Servizi prestati con arma

(ai sensi dell’art. 5 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Gli addetti alla polizia locale che esplicano servizi muniti dell’arma in dotazione, di regola, indossano l’uniforme e portano l’arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2) Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 legge n° 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell’arma in via continuativa (art. 6, comma 2°, del DM n° 145/1987) fuori servizio, l’arma dovrà essere portata in modo non visibile.
- 3) Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 13 – Modalità per l’assegnazione dell’arma.

(ai sensi dell’art. 6 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

- 1) L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal sindaco con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - Le generalità complete dell'agente;
 - Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola)
 - La descrizione delle munizioni.
- 2) Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
- 3) Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
- 4) Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
- 5) Il provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

L'assegnazione di arma è incompatibile con la scelta di obiettore di coscienza dell'Agente di P.L., anche se allo stesso è stata attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Competerà al Sindaco disporre periodiche (almeno annuali) verifiche psico-fisiche degli Agenti ai quali è assegnata l'arma, oltre alla verifica preliminare all'assegnazione. Le verifiche, svolte dall'A.U.S.L., dovranno riguardare i seguenti aspetti:

- vista 10/10 anche con l'ausilio di lenti correttive.
- udito;
- adeguata capacità di deambulazione che consenta il maneggio sicuro dell'arma;
- assenza di alterazioni neurologiche;
- assenza di disturbi mentali;
- non assunzione di sostanze stupefacenti e/o abuso di sostanze alcoliche;
- ogni ulteriore requisito previsto per legge.

Art. 14 – Prelevamento e versamento dell'arma

(ai sensi dell'art. 6 del DM 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 13, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
- 2) L'arma assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.

Art. 15 – Servizi di collegamento e rappresentanza

(Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, gli addetti alla polizia locale cui l'arma è assegnata in via

continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 16 – Servizi esplicati fuori dal territorio per soccorso o in supporto

(ai sensi dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

Art. 17 – Funzioni ausiliari di pubblica sicurezza

(ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Gli addetti alla polizia locale che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n° 65 art. 3. Esplicano il servizio in uniforme ordinario e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, prestando l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 18 – Addestramento

(ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145)

- 1) Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Pubblicità del regolamento ed efficacia.

- 1) Copia del presente regolamento sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito web comunale dedicata regolamenti.
- 2) Il presente regolamento ha efficacia dal momento della pubblicazione all'albo pretorio della delibera di sua approvazione.

Art. 20 – Comunicazione del regolamento

(Ai sensi dell'art. 2, 2° comma del D.M. 4 marzo 1987, n. 145)

- 1) Il presente regolamento sarà comunicato, dopo l'approvazione, al Presidente della Giunta Regionale, così come disposto dall'art 2, comma 2°, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145)

Art. 21 – Leggi ed atti regolamentari

- 1) Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui :
 1. Alla Legge 7 marzo 1986, n. 65;
 2. Alla Legge 15 maggio 1997, n. 127
 3. Alle Leggi regionali sulla Polizia Locale
 4. Al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e s.m.i.
 5. Ogni altra disposizione di Legge in materia.